



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60

della Giunta comunale

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. CONSIGLIO DI STATO - R.G. 8341/2023 - RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.R.G.A. DI TRENTO N. 126/2023 PUBBLICATA IN DATA 17 LUGLIO 2023. CESSAZIONE DALL'INCARICO DIFENSIVO E COSTITUZIONE DI NUOVO PROCURATORE.

Il giorno 19.03.2025 ad ore 08:40 si è riunita, in videoconferenza, nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FACCHIN EZIO**
Assessore **PANETTA SALVATORE**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **GILMOZZI ITALO**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 1182/2025 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la propria deliberazione 20.11.2023 n. 333 con la quale è stato deciso di resistere al ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sub R.G. n. 8341/2023, contro il Comune di Trento, chiedendo il rigetto dello stesso e di tutte le domande ivi formulate, nessuna esclusa, incaricando della rappresentanza e difesa giudiziale del Comune di Trento l'avv. Angela Colpi dell'Avvocatura comunale;

atteso che con la successiva deliberazione 20.05.2024 n. 131, a seguito di cessazione dal servizio dell'avv. Angela Colpi, l'incarico della difesa e rappresentanza giudiziale del Comune di Trento nella controversia in argomento è stato affidato all'avv. Denise Chiogna dell'Avvocatura comunale;

dato atto che l'avv. Denise Chiogna, in servizio presso l'Avvocatura comunale, sarà assente dal servizio per un periodo indeterminato;

attesa la possibilità, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, nel testo vigente, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, di avvalersi per la difesa dinanzi al Consiglio di Stato dell'Avvocatura Generale dello Stato;

rilevata pertanto la necessità di revocare all'avv. Denise Chiogna l'incarico assegnatole con la deliberazione 20.05.2024 n. 131 e contestualmente assegnare all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma il patrocinio del presente contenzioso di fronte al Consiglio di Stato;

dato atto che l'assunzione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'incarico di difesa legale dell'Amministrazione comunale è a titolo gratuito ma che tuttavia è opportuno assumere l'impegno di spesa prudenziale in via preventiva di eventuali spese connesse all'incarico medesimo;

posto che non è possibile procedere all'esatta determinazione di tutte le spese di causa in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione/impegno della spesa a fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

atteso che le spese di difesa ed eventuale soccombenza possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione e che l'onere per l'eventuale soccombenza è già stato prenotato con la sopraccitata deliberazione giuntale 20.11.2023 n. 333 (impegno n. 127274_11331168 del 2023), mentre le possibili spese di difesa si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 100,00 e con ciò accantonando la relativa somma;

dato atto che si rende necessario procedere all'impegno di una somma per le spese di difesa;

preso atto che la somma per le spese di causa di euro 100,00 trova copertura nel cap. 75, denominato "Avvocatura: Patrocinio legale" del Piano Esecutivo di Gestione 2025;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2, lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2025-2027;

ritenuto, in considerazione della necessità di consentire la continuità della difesa degli interessi dell'Amministrazione comunale, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di revocare all'avv. Denise Chiogna l'incarico assegnatole con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2024 n. 131, relativo alla rappresentanza giudiziale del Comune di Trento nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sub R.G. n. 8341/2023, autorizzandola a dimettere il mandato difensivo conferito dal Sindaco in esecuzione di tale deliberazione;
2. di affidare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi dell'Amministrazione nella presente causa, all'Avvocatura Generale dello Stato, con ogni più ampia facoltà assegnata dalla legge al difensore, nei cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma viene eletto domicilio;
3. di autorizzare altresì il Sindaco al compimento di ogni atto necessario ed opportuno per la difesa medesima;
4. di impegnare l'importo di euro 100,00 al cap. 75, "Avvocatura: Patrocinio legale" con riferimento all'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2025-2026-2027 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di confermare e ratificare in ogni altra sua parte le proprie deliberazioni 20.11.2023 n. 333 e 20.05.2024 n. 131;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).